



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 223

Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica
contenenti alcool denaturato

Indice

1. DDL S. 223 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 223	4
1.3. Trattazione in Commissione	6
1.3.1. Sedute	7
1.3.2. Resoconti sommari	8
1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)	9
1.3.2.1.1. 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/03/2014	10
1.3.2.1.2. 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 99 (pom.) dell'08/10/2014	14

1. DDL S. 223 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 223
XVII Legislatura

Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato

Titolo breve: *Contenitori di plastica per alcool*

Iter

8 ottobre 2014: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.223 in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Luigi D'Ambrosio Lettieri](#) ([Pdl](#))

Natura

ordinaria

Contenente deleghe al Governo.

Presentazione

Presentato in data **16 marzo 2013**; annunciato nella seduta ant. n. 2 del 16 marzo 2013.

Classificazione TESEO

TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI , ALCOOL E SPIRITI , CONTENITORI E IMBALLAGGI , PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA

Articoli

DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Art.1), RISCHI (Art.1), DIVIETI (Art.2), MATERIE PLASTICHE (Art.2), INFORMAZIONE (Art.2)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Antonio Stefano Caridi](#) ([NCD](#)) (dato conto della nomina il 4 marzo 2014) .

Facente funzioni Sen. [Massimo Mucchetti](#) ([PD](#)) il 4 marzo 2014 .

Assegnazione

Assegnato alla [10ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo\)](#) in sede referente il 9 maggio 2013. Annuncio nella seduta ant. n. 21 del 14 maggio 2013.

Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 12ª (Sanita'), Questioni regionali (aggiunto il 31 ottobre 2013; annunciato nella seduta n. 134 del 5 novembre 2013)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 223

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 223

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **D'AMBROSIO LETTIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato

Onorevoli Senatori. -- Recenti ricerche hanno evidenziato i gravi rischi per la salute derivanti dall'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato. Dati ISTAT hanno evidenziato come le ustioni da alcool rappresentino il 4 per cento di tutti i traumi in generale e come, di questi, il 90 per cento derivi da ustioni domestiche. Una delle cause più frequenti di ustioni è il fuoco e, tra le ustioni da fuoco, quelle per uso improprio dell'alcool rappresentano la maggior quota. Infatti, la causa principale delle ustioni in ambito domestico deriva dall'uso improprio di questi contenitori: in particolare, l'alcool denaturato, che, a costi ridotti, è acquistabile in ogni supermercato, viene impropriamente utilizzato quale detergente e disinfettante. La maneggevolezza dei contenitori di plastica, unita alla facilità dell'uso con cui il prodotto può essere spruzzato, lo rende un'arma impropria di grande pericolosità: la facile comprimibilità del contenitore, fatto di plastica di ridotto spessore, ne facilita l'uso anche per i minori, soggetti maggiormente sottoposti ai rischi derivanti dall'uso improprio del prodotto. Nella fase di compressione delle pareti del contenitore di plastica, l'erogazione del prodotto avviene con grande facilità, ma quando, alla fine dell'erogazione, se ne rilasciano le pareti, si ottiene una decompressione con aspirazione *ex vacuo* della fiamma ed il contenitore diventa seriamente pericoloso.

In particolare l'articolo 1 del disegno di legge delega il Governo ad adottare, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato, per l'informazione e per la prevenzione di tali rischi.

L'articolo 2 reca i principi e i criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega legislativa. I decreti legislativi in questione dovranno prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione ed uso di contenitori di materiale plastico contenenti alcool denaturato; stabilire l'obbligo di uso di materiale consono all'uso dell'alcool denaturato, in sostituzione del materiale plastico, nonché sancire in capo ai produttori il divieto di commercializzazione dell'alcool denaturato in contenitori di plastica. I medesimi decreti legislativi dovranno, poi, prevedere che le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dai medesimi decreti siano punite con la sanzione dell'ammenda fino a 500 euro nonché la pena detentiva dell'arresto fino a due mesi. Tali sanzioni corrispondono, infatti, a quelle previste dall'articolo 650 del codice penale, che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e che sottende un illecito il cui disvalore penale è assimilabile a quello legato alla violazione degli obblighi e dei divieti in questione. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 dovranno inoltre prevedere le modalità di realizzazione, d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali, gli interventi e le campagne di sensibilizzazione dei cittadini rispetto ai rischi derivanti alla salute pubblica dall'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato.

L'articolo 3 prevede, come da prassi consolidata, l'obbligo del Governo di trasmettere gli schemi dei decreti legislativi in questione alla Camere per l'espressione del relativo parere da parte della competenti Commissioni parlamentari, al fine di garantire il controllo degli organi direttamente rappresentativi della sovranità popolare, in ordine al rispetto dei principi e dei criteri direttivi enunciati nell'esercizio della delega da parte del Governo.

L'importanza sociale delle norme contenute nel presente disegno di legge induce ad auspicarne la tempestiva approvazione, nella consapevolezza della rilevanza che tali disposizioni rivestono al fine di tutelare la salute dei cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità della legge e delega al Governo)

1. La presente legge tutela i consumatori dai pericoli derivanti dall'utilizzazione di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica per alcool denaturato, per l'informazione e per la prevenzione di tali rischi.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi)

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:
 - a)* prevedere il divieto di commercializzazione, diffusione ed uso di contenitori di materiale plastico contenenti alcool denaturato, con conseguente sanzione per i produttori che non rispettino tali divieti;
 - b)* stabilire l'obbligo di utilizzo di materiale adeguato all'uso dell'alcool denaturato, in sostituzione del materiale plastico;
 - c)* prevedere che le violazioni dei divieti e degli obblighi di cui alle lettere *a)* e *b)* siano punite con una sanzione che va dall'ammenda fino a 500 euro all'arresto fino a due mesi;
 - d)* prevedere attività di informazione relativamente ai pericoli per la salute connessi all'uso di contenitori di materiale plastico contenente alcool denaturato.
2. Gli interventi e le campagne di sensibilizzazione di cui al comma 1, lettera *d)*, sono realizzati d'intesa con le regioni, con le province autonome di Trento e di Bolzano e con gli altri enti locali.

Art. 3.

(Pareri delle Commissioni parlamentari)

1. Gli schemi di decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al medesimo articolo 1, comma 2, per il parere della Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso inutilmente tale termine, i decreti devono comunque essere emanati.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 223
XVII Legislatura

Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica
contenenti alcool denaturato

Titolo breve: *Contenitori di plastica per alcool*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

Attività

10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente

[N. 65 \(pom.\)](#)

4 marzo 2014

[N. 99 \(pom.\)](#)

8 ottobre 2014

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 65 (pom.) del 04/03/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MARTEDÌ 4 MARZO 2014
65ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(1322) ZANDA ed altri. - Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [ASTORRE](#) (PD) illustra il provvedimento in titolo, che comprende le principali proposte emendative già avanzate all'Assemblea dalla Commissione bilancio in occasione dell'*iter* per la conversione in legge del decreto-legge n. 151 del 2013, ma dichiarate improponibili dal Presidente del Senato perché estranee per materia al contenuto di quel decreto-legge.

Il relatore segnala che all'articolo 1 viene introdotta una sanzione specifica di carattere pecuniario, oscillante dall'1 al 10 per cento del saldo, nel caso di violazioni alle prescrizioni per la corretta tenuta dei libretti al portatore. All'articolo 5 sono previsti interventi a sostegno di quei comuni dei quali è stato accertato il dissesto finanziario, in modo che attraverso un'anticipazione fino a un importo massimo di 300 milioni sia possibile per loro liquidare nel corso del 2014 una parte delle imprese creditrici. Appositi vincoli sono posti a garanzia della totale devoluzione di tali somme alle imprese, mentre la loro restituzione da parte dei Comuni avviene mediante un piano di ammortamento per un periodo massimo di 20 anni.

All'articolo 11 è prevista la possibilità per i Comuni delle isole minori di introdurre, in alternativa all'imposta di soggiorno, un'imposta di sbarco, che in determinati periodi dell'anno può raggiungere un massimo di 5 euro. L'imposta, che sarà riscossa direttamente dalle aziende che effettuano i collegamenti di linea con le isole, non è dovuta dai residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolari, né dai familiari dei residenti e servirà a finanziare opere di recupero dei beni culturali e dell'ambiente, oltre che interventi in materia di sicurezza, mobilità e servizi pubblici locali.

All'articolo 13, in considerazione della crisi economica nella regione Sardegna, è autorizzato il mantenimento dei manufatti aventi finalità turistico-ricreative e oggetto di concessione su beni demaniali marittimi, purché sia assicurato il pagamento dei relativi canoni fino a scadenza della concessione.

Infine l'articolo 16 consente la rimodulazione dei piani di ammortamento dei debiti contratti a seguito dei sisma del maggio 2012 nelle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Si tratta di una proroga di tre anni, opportunamente condizionata alla verifica dell'assenza di sovracompensazioni, in modo che non sia configurabile alcuna violazione alla normativa europea in materia di aiuti di Stato. I commi 4 e 5 riguardano invece il comune de L'Aquila, per il quale viene prevista per l'esercizio finanziario 2013 una deroga alle misure restrittive connesse al patto di stabilità.

Non essendoci richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(223) D'AMBROSIO LETTIERI. - Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato

(Esame e rinvio)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), in sostituzione del relatore designato Caridi, illustra il provvedimento in titolo, che contiene alcune norme per la tutela dei consumatori dai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato. L'articolo 1 reca una delega al Governo per adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi all'uso di contenitori di plastica per alcool denaturato.

L'articolo 2 contiene una serie di principi e criteri direttivi a cui dovranno attenersi i decreti legislativi previsti all'articolo 1.

L'articolo 3, infine, stabilisce che sugli schemi di decreto legislativo dovranno essere acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1061\)](#) **Valeria FEDELI ed altri.** - *Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani,*

- e petizioni nn. 145 e 759 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 gennaio.

Il presidente [MUCCHETTI](#), relatore, propone alla Commissione di prorogare alle ore 12 di venerdì 21 marzo il termine per la trasmissione, in via telematica, di eventuali osservazioni e proposte al disegno di legge in esame da parte dei soggetti invitati.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(237\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale*

[\(327\)](#) **D'AMBROSIO LETTIERI.** - *Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture*

[\(683\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici*

[\(987\)](#) **Donella MATTESINI ed altri.** - *Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

[\(1135\)](#) **Alessandra BENCINI ed altri.** - *Disposizioni in materia di attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi*

[\(1137\)](#) **CONSIGLIO.** - *Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, concernente le sanzioni per la violazione della disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente [MUCCHETTI](#) comunica che sono pervenuti documenti sui disegni di legge in esame che saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto oggi l'audizione informale di rappresentanti delle organizzazioni sindacali del settore elettrico. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 99 (pom.) dell'08/10/2014

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)

MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
99ª Seduta

Presidenza del Presidente
[MUCCHETTI](#)

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1612\)](#) *Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito dell'esame e sospensione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 1º ottobre.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il senatore [MESSINA](#) (FI-PdL XVII) interviene per chiedere chiarimenti in merito al contenuto del parere sul concordato con continuità aziendale, interessato dalle modifiche di cui all'articolo 20.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, ricorda come il concordato "in bianco" sia stato introdotto nel 2012 come riforma alla legge fallimentare e alla legislazione collegata, con il duplice obiettivo di contemperare le esigenze dei creditori e di permettere la prosecuzione dell'attività di impresa. Al

tempo stesso, sottolinea che in questo anno e mezzo di applicazione della nuova normativa sono emerse alcune criticità e distorsioni, che hanno interessato, per esempio Seat Pagine Gialle.

Entrando nello specifico, cita il caso di amministratori che forzano la situazione per ottenere una ristrutturazione del debito cui non avrebbero accesso o di fondi speculativi che comprano al valore di mercato il debito di un'azienda in crisi per mettere le mani sulla relativa liquidità di cassa.

Il senatore [MESSINA](#) (FI-PdL XVII) giudica un caso limite quello citato dal Presidente relativo a Seat Pagine Gialle, mentre riscontra un concreto rischio che l'attuale proposta di parere, sul punto in questione, penalizzi gli azionisti per comportamenti degli amministratori.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) ritiene fondamentale tutelare le aziende con azionariato frastagliato e nelle quali c'è più distanza tra *management* e società.

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore [SCALIA](#) (PD) condivide le critiche all'istituto della negoziazione assistita da un avvocato, soprattutto per quanto riguarda l'RC Auto, e apprezza la misura prevista dall'articolo 17 del provvedimento, cioè uno specifico incremento del saggio di interesse moratorio durante la pendenza del processo, come deterrente nei confronti di chi usa strumentalmente e a fine dilatorio lo strumento della giustizia.

Infine, nel dichiararsi d'accordo con il Presidente quanto alla parte dello schema di parere sul concordato con continuità aziendale, preannuncia il voto favorevole del Gruppo del Partito Democratico.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII), pur riconoscendo al Presidente di aver accolto nel testo alcune delle indicazioni emerse nel dibattito, ritiene rimangano ancora dei dubbi e delle perplessità sulla parte del parere relativa al concordato con continuità aziendale. Preannuncia, dunque, il voto di astensione del proprio Gruppo.

-

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut), denunciando la mancanza nel provvedimento di alcune misure che ritiene indispensabili per ridurre il contenzioso civile, preannuncia il voto di astensione sullo schema di parere, di cui pure condivide alcuni aspetti.

La senatrice [GAMBARO](#) (Misto) dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti lo schema di parere che, risultando parità di voti favorevoli e di astensioni, non è approvato.

Il PRESIDENTE propone di sospendere l'esame del provvedimento in titolo per passare all'esame degli altri argomenti all'ordine del giorno.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame è sospeso.

(Doc. LVII, n. 2-bis) **Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente **MUCCHETTI** (PD), relatore, illustra la nota di aggiornamento al DEF, che fornisce il nuovo quadro macroeconomico e indica gli obiettivi di politica economica.

La situazione congiunturale italiana si inquadra in un contesto europeo di crescita debole nel 2014 e di crescita più sostenuta nel 2015. L'Italia invece permane in lieve recessione nel 2014 e sconta una velocità più lenta rispetto agli altri paesi dal 2015 in poi.

La Banca Centrale Europea (BCE) ha di recente rivisto leggermente al ribasso le previsioni economiche per l'Area dell'Euro a 0,9 per cento nel 2014, 1,6 per cento nel 2015 e 1,9 per cento nel 2016.

Dal punto di vista macroeconomico le più recenti proiezioni per l'Italia indicano una revisione al ribasso delle stime del PIL per il 2014 e 2015 rispetto alle originarie previsioni incluse nel DEF. Il 2014 dovrebbe chiudere con una variazione negativa del prodotto interno lordo (PIL) di -0,3 per cento rispetto al 2013 (nel DEF era previsto +0,8 per cento), mentre la crescita del PIL nel 2015 è ora stimata a +0,5 per cento (rispetto a +1,3 per cento del DEF).

La significativa revisione del quadro macroeconomico nel 2014 di circa 1,2 punti percentuali di PIL è dovuta, secondo le valutazioni governative, per 0,5 per cento ad un peggioramento delle variabili esogene internazionali (crescita del commercio internazionale minore delle attese e incremento del prezzo del petrolio), per 0,5 punti percentuali di Pil al minor impatto sulla crescita del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione) spiegato da un profilo di pagamenti effettuati risultato più graduale per problemi amministrativi, per 0,2 punti percentuali come minor impatto delle riforme sul PIL dovuto a ritardi di implementazione.

In termini di obiettivi di finanza pubblica, il Governo annuncia di differire al 2017 l'obiettivo di medio termine (cosiddetto *Medium term objective* o MTO) ossia il pareggio del saldo strutturale. Tale decisione è motivata dal Governo sulla base dell'inasprimento delle condizioni dell'economia che si configura come un evento eccezionale. Inoltre, il Governo intende avvalersi della flessibilità concessa dalla legislazione nazionale e dai regolamenti europei per attuare un ambizioso piano di riforme per favorire il ritorno dell'economia su un sentiero sostenuto di crescita potenziale. Per il 2015 intende quindi migliorare il saldo strutturale dello 0,1 per cento nel 2015, dello 0,5 per cento nel 2016 e dello 0,4 per cento nel 2016.

In termini nominali, confrontando i saldi di finanza pubblica programmatici e tendenziali per il 2014-2016, si desume che il governo farà manovre espansive nel 2015 e nel 2017 pari, rispettivamente a 0,7 e 0,4 punti percentuali di PIL, mentre non sono previste manovre correttive per il 2014 ed il 2016.

Per quanto concerne il debito, il 2014 dovrebbe chiudersi con un rapporto debito/PIL al 131,6 per cento, inferiore al livello stimato originariamente nel DEF (pari a 134,9 per cento) per effetto dell'applicazione del SEC2010. Il livello del debito dovrebbe aumentare poi nel 2015 a 133,4 per poi cominciare a scendere dal 2016 in poi. Il differimento di un anno della curva discendente del debito è spiegata dal Governo con la minore crescita nominale ed un fabbisogno del settore pubblico maggiore anche per effetto delle misure fiscali, solo parzialmente finanziate da corrispondenti riduzione di spese programmate per il 2015.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione, il recupero della competitività verrà per il Governo dalla riforma del mercato del lavoro, dalla semplificazione normativa e delle procedure, dallo snellimento del fisco e della pubblica amministrazione, dalla drastica riduzione dei tempi della

giustizia civile, dal merito e l'innovazione. Il Governo riconosce altresì che l'impatto delle riforme dipende in particolare dall'efficacia dell'implementazione. L'orizzonte delle riforme è fissato in tre anni.

Accanto alle riforme strutturali, il Governo intende sostenere gli investimenti, soprattutto quelli privati attraverso semplificazioni amministrative ed incentivi a forme di finanziamento non bancario.

La nota elenca anche i provvedimenti già adottati a favore della ripresa economica: la riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti attraverso un credito automatico in busta paga e sulle imprese attraverso la riduzione dell'IRAP del 10 per cento nel 2014; misure per consentire l'esecuzione di opere cantierabili sono contenute nel decreto-legge cosiddetto sblocca Italia. Inoltre il decreto-legge n. 133 prevede anche crediti d'imposta per spese sostenute sia per l'acquisto di nuovi beni strumentali che per gli investimenti finalizzati al potenziamento del commercio elettronico e lo sviluppo di nuovi prodotti, il rafforzamento degli incentivi fiscali per ricorrere al capitale di rischio.

Per quanto concerne le privatizzazioni di imprese a capitale pubblico, la nota di aggiornamento ricorda che nel corso del 2014 è stato dato avvio ad una prima fase di operazioni rientranti nel programma di dismissioni di partecipazioni detenute dallo Stato, come delineato nel DEF, prevedendo la cessione di quote di minoranza in Poste Italiane, ENAV, STH *holding* di controllo della società operativa STMicroelectronics (per l'intera partecipazione). Il 16 maggio scorso sono stati emanati i decreti del Presidente del consiglio dei ministri che stabiliscono criteri e modalità delle dismissioni di quote non di controllo detenute dal MEF in Poste italiane ed ENAV.

La nota dà poi conto del rispetto delle raccomandazioni del Consiglio nell'ambito della nuova procedura del semestre europeo. A luglio, su proposta della Commissione, il Consiglio ha chiesto all'Italia nella raccomandazione n. 7 di "approvare la normativa *in itinere* volta a semplificare il contesto normativo a vantaggio delle imprese e dei cittadini e colmare le lacune attuative delle leggi in vigore; promuovere l'apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali; potenziare l'efficienza degli appalti pubblici, specialmente tramite la semplificazione delle procedure attraverso l'uso degli appalti elettronici, la razionalizzazione delle centrali d'acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle regole relative alle fasi precedenti e successive all'aggiudicazione; in materia di servizi pubblici locali, applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti *in house*;" il Governo dichiara di essersi mosso in diversi ambiti per attuare una strategia comprensiva di riduzione di oneri burocratici tramite strumenti legislativi e amministrativi a beneficio di cittadini e imprese. Limitatamente agli ambiti di interesse della Commissione sono indicati, ad esempio, i provvedimenti relativi alla semplificazione per le imprese tra i quali: i moduli unificati e semplificati per la SCIA edilizia e il permesso a costruire a vantaggio del settore dell'edilizia così come la sostituzione della SCIA con una comunicazione asseverata da un tecnico (CIL) per la manutenzione straordinaria degli immobili che non coinvolga la parte strutturale; l'adozione, entro ottobre 2014, dell'Agenda per la semplificazione per il triennio 2015-2017 contenente linee guida condivise tra Regioni e Stato ed il cronoprogramma di attuazione; *iter* semplificati per la bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati; il mercato delle locazioni a uso non abitativo di maggiore entità (superiore a 150 mila euro) è stato liberalizzato e le parti potranno stabilire autonomamente durata e termini del rapporto; la disciplina civilistica e fiscale delle società di investimento Immobiliare Quotate (SIIQ) è stata allineata a quella di altri ordinamenti per attrarre investimenti esteri; acquisizione in via telematica del DURC così come le verifiche per la regolarità contributiva da parte di INPS e INAIL per ridurre i tempi degli appalti e dei pagamenti della PA.

Per quanto concerne la concorrenza, segnala che a luglio 2014 l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato la Segnalazione contenente proposte di riforma ai fini della Legge Annuale sulla concorrenza per rilevare la necessità di interventi incisivi sull'energia elettrica e sul gas. Ricorda poi che per la quantificazione dell'onere del servizio universale postale è stata applicata per la prima volta la metodologia del cosiddetto "costo netto evitato" in adempimento alla terza direttiva

europea in materia postale; nel settore assicurativo l'IVASS ha definito il criterio di calcolo dei costi e l'individuazione delle franchigie sulla base dei quali vengono determinati le compensazioni tra compagnie nell'ambito del risarcimento diretto.

Sull'affidamento dei servizi pubblici locali, fa presente che l'Autorità dei trasporti ha adottato, a luglio 2014, il regolamento che consente di stabilire misure per garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri ed il regime sanzionatorio in caso di inosservanza della disciplina comunitaria; nel settore dei servizi pubblici locali è stato demandato al Commissario straordinario per la *spending review* la predisposizione di un programma vincolante di razionalizzazione delle aziende speciali e delle società controllate dagli enti locali.

Per quanto concerne la Raccomandazione n. 8 recante tra l'altro "approvare l'elenco delle infrastrutture strategiche del settore energetico e potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l'entroterra", il Governo dichiara che il decreto-legge cosiddetto "sblocca Italia" identifica le categorie di opere da considerare strategiche assoggettate ad un *iter* autorizzativo semplificato: gasdotti di importazioni di *gas* dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturali e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale. La procedura di individuazione delle infrastrutture energetiche si concluderà entro l'anno con l'adozione di un provvedimento che individuerà i criteri per individuare le infrastrutture specifiche. Si segnala poi il rilascio di un titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi introducendo per le relative spese deroghe al patto di stabilità interno per le regioni.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

Il [PRESIDENTE](#) propone una breve sospensione dei lavori.

Conviene la Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 15,35.

[\(1612\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame precedentemente sospeso.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) dichiara che, data la rilevanza dell'argomento, qualora la parte dello schema di relazione sul concordato con continuità aziendale venisse riformulata nel senso di mettere in evidenza soltanto la possibilità del tribunale di avviare procedure volte a perseguire la tutela degli interessi dell'azienda e dei creditori senza ulteriori specificazioni, il Gruppo di Forza Italia esprimerebbe un voto favorevole.

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD), relatore, illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, anch'esso pubblicato in allegato, che rimane identico al precedente, tranne che per la

parte sul concordato con continuità aziendale, che viene così riformulata: "per quanto concerne il concordato con continuità aziendale, interessato dalle modifiche di cui all'articolo 20, si segnala che alcune distorsioni, verificatesi nella prassi, potrebbero essere risolte potenziando il controllo del Tribunale sulla procedura prevedendo, a tutela degli interessi dell'azienda e dei creditori, la possibilità per il Tribunale stesso di avviare procedure volte a perseguire comportamenti fraudolenti del debitore".

Il senatore [CASTALDI](#) (M5S) conferma il voto di astensione del proprio Gruppo.

I senatori [PELINO](#) (FI-PdL XVII) e [SCALIA](#) (PD) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.

Il senatore [CONSIGLIO](#) (LN-Aut), pur riconoscendo migliorato il testo, preannuncia il voto di astensione del Gruppo LN-Aut.

La senatrice [GAMBARO](#) (Misto) dichiara il voto di astensione del Gruppo Misto.

Il [PRESIDENTE](#) pone, quindi, ai voti il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni precedentemente illustrato, che risulta approvato.

IN SEDE REFERENTE

(223) D'AMBROSIO LETTIERI. - Norme per la tutela dei consumatori rispetto ai rischi connessi con l'uso di contenitori di plastica contenenti alcool denaturato

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 marzo scorso.

La senatrice [PELINO](#) (FI-PdL XVII) interviene incidentalmente per evidenziare alcuni aspetti del provvedimento, che considera meritevoli di attenzione. In merito alla fissazione di termini per emendamenti invita il Presidente a verificare se vi sia un generale consenso.

Il senatore [TOMASELLI](#) (PD) ritiene che il provvedimento sia di buon senso, tuttavia invita ad una verifica presso il Ministero circa la fattibilità di trovare una soluzione al problema con un atto amministrativo invece che legislativo.

Dopo un intervento del senatore [LUCIDI](#) (M5S), il [PRESIDENTE](#) rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(1061) FEDELI ed altri. - Istituzione del marchio "Italian Quality" per il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti italiani

- e delle petizioni nn. 145 e 759 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il [PRESIDENTE](#) informa che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva per l'istruttoria legislativa del disegno di legge n. 1061 (Marchio "Italian Quality"), si è conclusa l'apposita "consultazione pubblica" (deliberata nella seduta n. 58 del 28 gennaio scorso), nel corso della quale è stata trasmessa documentazione alla Commissione da parte di numerosi soggetti interessati. Tale documentazione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

AFFARI ASSEGNATI

Affare assegnato sulle strategie dei nuovi vertici delle principali società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, con particolare riferimento ai settori di interesse della Commissione ([n. 376](#))

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento.)

Il presidente [MUCCHETTI](#) (PD) comunica che, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, la Commissione ha svolto, nella giornata di ieri, l'audizione informale dell'amministratore delegato di Terna SpA. Informa inoltre che la documentazione depositata nell'occasione sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame ad

altra seduta.

Non facendosi obiezioni, così rimane stabilito.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) propone che la Commissione venga ulteriormente convocata per domani, giovedì 9 ottobre, alle ore 15, al fine di continuare l'esame dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Convieni la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,50.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»,
considerato che:
esso si prefigge l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a consentire la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità di spostare dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale i procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria;
le misure contenute nel decreto-legge prevedono la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo (ADR - *Alternative dispute resolution*), attraverso l'introduzione generalizzata della procedura negoziale assistita quale ulteriore strumento deflattivo del processo civile;
il decreto-legge reca ulteriori finalità di contrazione dei tempi del processo civile che si rinvencono nelle misure per la funzionalità del processo civile (quali la tipizzazione delle dichiarazioni rese al difensore, l'assegnazione al giudice del potere di adeguare il rito alla complessità della controversia, disponendo il passaggio - per cause semplici - dal rito ordinario a quello sommario di cognizione);
occorre segnalare, tuttavia, che in Italia le sedi presso le quali rivolgersi per una mediazione sono numerose; si ricordano: gli organismi di mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere arbitrali; le Authority pubbliche; i Corecom e i patronati;
tenuto conto che:

nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia sia passata dal 140° al 103° posto, nella classifica del rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale, resta il dato del rilevantisimo contenzioso pendente e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo; come indicato nel citato rapporto, procedure rapide, oltre ad incoraggiare nuovi rapporti commerciali, sono indispensabili per le piccole aziende. Inoltre, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile per promuovere investimenti e impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti;

il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 aveva introdotto l'istituto della mediazione che, tuttavia, nei due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi;

le modifiche apportate, successivamente, al citato decreto legislativo, dall'articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (cosiddetto decreto del "fare") hanno reintrodotta essenzialmente le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione, contenute nel decreto legislativo 28, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale (sentenza 272 del 2012) per eccesso di delega;

dai dati del Ministero della Giustizia emerge che nei primi 3 mesi del 2014, sono state presentate circa 60.000 richieste di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso (cioè l'11,2 per cento sul totale);

l'efficacia di tale intervento andrebbe misurata in base alla sua capacità di individuare incentivi efficaci che al momento non sono operativi valutando, allo stesso scopo, i rapporti e le sovrapposizioni tra i due istituti e la necessità di un coordinamento tra le due procedure;

con riferimento all'articolo 1, che al comma 5 demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro della giustizia, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, si osserva che tale disposizione potrebbe ridurre l'incentivo a partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati;

con riferimento alle cause di lavoro (oltre 64.000 l'anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti pendenti), occorre evidenziare che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo contributo sulle spese;

la negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura - quali i contatti tra avvocati delle parti - che già avviene in tutti i procedimenti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

alcuni aspetti tecnici, quali preclusioni e decadenze, legati ai due nuovi istituti introdotti agli articoli 1 e 2 restano indefiniti e possono, in quanto tali, ostacolare la deflazione del contenzioso civile; nel caso dei contenziosi relativi alla responsabilità civile stradale (RC Auto) si assiste ad una moltiplicazione di procedure conciliative che mirano tutte a ridurre il contenzioso ma che, di fatto, rischiano di generare forte confusione e appesantire il quadro degli adempimenti per i cittadini; sempre nel caso della responsabilità civile stradale (RC Auto) si segnala che le norme contenute nel provvedimento sono in contraddizione con la disciplina del risarcimento diretto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006) che esclude la necessità dell'assistenza legale, considerato, peraltro, che il Codice delle assicurazioni (agli articoli 148-150) già regola dettagliatamente le procedure di risarcimento e negoziazione tecnica poste sotto il controllo di una pubblica autorità (Ivass), non prevista dal provvedimento in esame;

valuti, quindi, la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano gli elementi che possano effettivamente determinare il successo dello strumento della negoziazione assistita;

l'incremento del saggio di interesse moratorio, durante la pendenza del giudizio, contenuto nell'articolo 17 viene considerato positivamente quale deterrente per fini dilatori dello strumento della giustizia; per quanto concerne il concordato con continuità aziendale, interessato dalle modifiche di cui

all'articolo 20, si segnala che alcune distorsioni, verificatesi nella prassi, potrebbero essere risolte potenziando il controllo del Tribunale sulla procedura prevedendo la possibilità per il Tribunale stesso di avviare la procedura di fallimento in ipotesi di comportamenti fraudolenti del debitore anche in assenza della formale ammissione del debitore alla procedura; prevedendo che gli atti validamente compiuti in esecuzione del concordato preventivo debbano ritenersi efficaci anche in caso di successivo fallimento, mentre tutti gli altri debbano considerarsi inefficaci; consentendo, infine, all'Erario di difendere le proprie ragioni di credito che diversamente potrebbero essere pregiudicate dalle manovre dilatorie che l'abuso della procedura di concordato "in bianco" nella prassi consentono; si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati e un incentivo economico, sotto forma di benefici fiscali, affinché la mediazione convenga anche al mediatore/arbitro.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1612

La 10ª Commissione (Industria, commercio, turismo),
esaminato il provvedimento recante «Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»,

considerato che:

esso si prefigge l'obiettivo di introdurre nell'ordinamento disposizioni volte a consentire la riduzione del contenzioso civile, attraverso la possibilità di spostare dalla sede giurisdizionale a quella arbitrale i procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria;

le misure contenute nel decreto-legge prevedono la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative alla ordinaria risoluzione delle controversie nel processo (ADR - *Alternative dispute resolution*), attraverso l'introduzione generalizzata della procedura negoziale assistita quale ulteriore strumento deflattivo del processo civile;

il decreto-legge reca ulteriori finalità di contrazione dei tempi del processo civile che si rinvergono nelle misure per la funzionalità del processo civile (quali la tipizzazione delle dichiarazioni rese al difensore, l'assegnazione al giudice del potere di adeguare il rito alla complessità della controversia, disponendo il passaggio - per cause semplici - dal rito ordinario a quello sommario di cognizione); occorre segnalare, tuttavia, che in Italia le sedi presso le quali rivolgersi per una mediazione sono numerose; si ricordano: gli organismi di mediazione dell'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti; le Camere di commercio; le Camere arbitrali; le Authority pubbliche; i Corecom e i patronati;

tenuto conto che:

nonostante per effetto delle riforme attuate negli ultimi anni, l'Italia sia passata dal 140° al 103° posto, nella classifica del rapporto "Doing Business" della Banca Mondiale, resta il dato del rilevantisimo contenzioso pendente e della sistematica violazione del termine di ragionevole durata del processo; come indicato nel citato rapporto, procedure rapide, oltre ad incoraggiare nuovi rapporti commerciali, sono indispensabili per le piccole aziende. Inoltre, l'attuale contesto economico rende indilazionabile la risoluzione del problema della giustizia civile per promuovere investimenti e impone l'adozione di misure finalizzate ad attuare un'inversione di tendenza nella durata dei procedimenti; il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 aveva introdotto l'istituto della mediazione che, tuttavia, nei

due anni di vigenza non ha raggiunto gli obiettivi attesi;

le modifiche apportate, successivamente, al citato decreto legislativo, dall'articolo 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 (cosiddetto decreto del "fare") hanno reintrodotta essenzialmente le disposizioni sul carattere obbligatorio della mediazione, contenute nel decreto legislativo 28, dichiarate costituzionalmente illegittime dalla Corte Costituzionale (sentenza 272 del 2012) per eccesso di delega;

dai dati del Ministero della Giustizia emerge che nei primi 3 mesi del 2014, sono state presentate circa 60.000 richieste di mediazione, con il 28 per cento di successo nel 40 per cento dei casi in cui l'aderente è comparso (cioè l'11,2 per cento sul totale);

l'efficacia di tale intervento andrebbe misurata in base alla sua capacità di individuare incentivi efficaci che al momento non sono operativi valutando, allo stesso scopo, i rapporti e le sovrapposizioni tra i due istituti e la necessità di un coordinamento tra le due procedure;

con riferimento all'articolo 1, che al comma 5 demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro della giustizia, riduzioni dei parametri relativi ai compensi degli arbitri, si osserva che tale disposizione potrebbe ridurre l'incentivo a partecipare a tale tipologia di risoluzione delle controversie per gli avvocati;

con riferimento alle cause di lavoro (oltre 64.000 l'anno), che rientrano solo nelle ipotesi di cui all'articolo 2 e non anche in quelle dell'articolo 1 (procedimento arbitrale per le liti pendenti), occorre evidenziare che la procedura potrebbe essere molto complessa rispetto agli arbitrati promossi di fronte ai patronati, nonché più onerosa perché la conciliazione in sede sindacale comporta un esiguo contributo sulle spese;

la negoziazione assistita da avvocati appare una formalizzazione di una procedura - quali i contatti tra avvocati delle parti - che già avviene in tutti i procedimenti,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

alcuni aspetti tecnici, quali preclusioni e decadenze, legati ai due nuovi istituti introdotti agli articoli 1 e 2 restano indefiniti e possono, in quanto tali, ostacolare la deflazione del contenzioso civile;

nel caso dei contenziosi relativi alla responsabilità civile stradale (RC Auto) si assiste ad una moltiplicazione di procedure conciliative che mirano tutte a ridurre il contenzioso ma che, di fatto, rischiano di generare forte confusione e appesantire il quadro degli adempimenti per i cittadini;

sempre nel caso della responsabilità civile stradale (RC Auto) si segnala che le norme contenute nel provvedimento sono in contraddizione con la disciplina del risarcimento diretto (Decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 2006) che esclude la necessità dell'assistenza legale, considerato, peraltro, che il Codice delle assicurazioni (agli articoli 148-150) già regola dettagliatamente le procedure di risarcimento e negoziazione tecnica poste sotto il controllo di una pubblica autorità (Ivass), non prevista dal provvedimento in esame;

valuti, quindi, la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano gli elementi che possano effettivamente determinare il successo dello strumento della negoziazione assistita;

l'incremento del saggio di interesse moratorio, durante la pendenza del giudizio, contenuto nell'articolo 17 viene considerato positivamente quale deterrente per fini dilatori dello strumento della giustizia;

per quanto concerne il concordato con continuità aziendale, interessato dalle modifiche di cui all'articolo 20, si segnala che alcune distorsioni, verificatesi nella prassi, potrebbero essere risolte potenziando il controllo del Tribunale sulla procedura prevedendo, a tutela degli interessi dell'azienda e dei creditori, la possibilità per il Tribunale stesso di avviare procedure volte a perseguire

comportamenti fraudolenti del debitore;

si invita, infine, il Governo a valutare l'opportunità di prevedere un'adeguata pubblicità degli strumenti allo scopo previsti, una sensibilizzazione dei professionisti ad essi dedicati e un incentivo economico, sotto forma di benefici fiscali, affinché la mediazione convenga anche al mediatore/arbitro.

